



## **APPROFONDIMENTO: I NUOVI CAM PER I CONTRATTI DI SERVIZI ENERGETICI**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il **Decreto dello scorso 12 agosto**, pubblicato in GURI in data 29 agosto, ha adottato i **nuovi criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di contratti che includono servizi energetici per gli edifici e i relativi sistemi tecnici dell'edilizia, oltre a tutti gli altri impianti elettrici, inerenti agli edifici-impianti oggetto di EPC come definiti all'art. 1.1 del Decreto.**

Ai sensi e per gli effetti dell'**art. 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti.

I nuovi criteri entreranno in vigore il **27 dicembre 2024** e saranno obbligatori per tutte le procedure di gara aventi ad oggetto i contratti energetici, indette a partire da tale data.

Ne deriva che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1

## **I CRITERI AMBIENTALI NELL'IMPIANTO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Il comma 2 della disposizione sopra menzionata trova la sua origine nel **considerando n. 91 della direttiva n. 2012/24/UE**, in base al quale: *“L'articolo 11 TFUE impone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente siano integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo loro la possibilità di ottenere per i loro appalti il migliore rapporto qualità/prezzo”*. Il considerando appena richiamato prevede la promozione, da parte dell'Unione, dello *“sviluppo sostenibile”*, nel quadro delle politiche preposte alla tutela dell'ambiente (art. 191 TFUE).



STUDIO AMICA

Risultano molteplici le disposizioni che interessano la tematica ambientale all'interno del D.lgs. 36/2023. Tra queste, meritano specifica menzione:

- l'art. 95, relativo alle “*cause di esclusione non automatica*”, dove si prevede che la Stazione appaltante escluda dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che sussistano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- l'art. 104, riguardante la disciplina dell'*avalimento*, laddove chiarisce che detto istituto non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. n. 152/2006;
- l'art. 107, in tema di principi generali in materia di *selezione*, dove si sottolinea che la Stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro;
- l'art. 185, concernente i *criteri di aggiudicazione* dei contratti, laddove tra di essi vengono annoverati i criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione.

2

Da ultimo, l'art. 105 (“*Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita*”), rinviando all' *Allegato II.8* del D.lgs. n. 36/2023, precisa che i dati che le Stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici al fine di determinare i costi del ciclo vita di un prodotto comprendono:

1. *costi relativi all'acquisizione*;
2. *costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse*;
3. *costi di manutenzione*;
4. *costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio*;
5. *costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.*

Questi ultimi costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

In relazione al metodo utilizzato dalle Stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali, si precisa che questo deve, inoltre, soddisfare tutte le seguenti condizioni:



STUDIO AMICA

- i. essere basato su *criteri oggettivi verificabili e non discriminatori*. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
- ii. essere *accessibile* a tutte le parti interessate;
- iii. i dati richiesti devono poter essere forniti con *ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti*, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia.

Infine, il suddetto All. II.8 stabilisce che uno dei metodi per il calcolo dei costi del ciclo vita è quello previsto dalla dir. 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.

## RISVOLTI APPLICATIVI DEI CAM

L'articolo 57, co.2 del Codice rientra tra gli strumenti di tutela ambientale del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (Green Public Procurement GPP)* attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

3

Detti criteri si inseriscono quali **strumenti di valutazione** in sede di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e devono essere applicati indipendentemente dalla soglia economica (per gli affidamenti di qualunque importo).

Vi è di più. Queste prescrizioni risultano rafforzate dal combinato disposto dell'articolo in esame con l'**art. 83** del Codice in tema di bando di gara, laddove dispone che i bandi devono esplicitare i criteri minimi ambientali di cui all'art. 57.

Merita apposita menzione anche l'**art. 130** del Codice, in materia di servizi di ristorazione. In tal caso, la valutazione dell'offerta tecnica deve tenere conto "*del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57*".

Da ultimo, l'**art. 106, c. 8** del Codice, in tema di garanzia provvisoria, prevede espressamente che l'importo della suddetta garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un massimo del 20% se l'operatore economico possiede una o più certificazioni o marchi individuati tra quelli previsti dall'All. II.13 del Codice.



**STUDIO AMICA**

Secondo parte della giurisprudenza, in merito alla questione dell'obbligatorietà dei criteri ambientali, l'art. 57, comma 2 del Codice avrebbe confermato la portata c.d. elastica di principi in materia ambientale, in applicazione dal generale principio di proporzionalità dell'azione amministrativa. Non si prevede, dunque, un'applicazione rigida e tassativa: la Stazione appaltante apporta *“un generico contributo agli obiettivi ambientali perseguiti dalla legge”* (TAR Sardegna n. 69/2018). Tuttavia, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, i CAM non costituiscono *“mere norme programmatiche”*, bensì *“obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti”*. Diversamente ne deriva *“la caducazione dell'intera gara e l'integrale riedizione della stessa”* (CdS n. 8773/2022).

Da ultimo, merita apposita menzione la sentenza n. 6934/2022 con cui il Consiglio di Stato ha ribadito la *ratio* dell'obbligatorietà dei CAM nell'esigenza di garantire *“che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali”* ma anche nel promuovere modelli di produzione maggiormente sostenibili.

*A cura della Redazione TuttoGare, 25/09/2024.*